



REPUBBLICA ITALIANA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

- V I S T O l'art. 166 del Regolamento interno dell'Assemblea;
- V I S T O il Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS e, in particolare, gli articoli 12, 13, 14 e 27;
- V I S T O il regolamento dei concorsi dell'Assemblea regionale siciliana;
- V I S T A la pianta organica del personale dell'Assemblea regionale siciliana;
- CONSIDERATO che nel ruolo della carriera degli Assistenti parlamentari risultano complessivamente 23 vacanze di posti rispetto alla dotazione organica;
- V I S T A la deliberazione del Consiglio di Presidenza, adottata nella seduta n. 11 del 25 luglio 2018, con la quale è stata stabilita la programmazione dei concorsi da bandire, fra i quali un concorso pubblico per esami a per la copertura dei posti vacanti nella carriera di Assistente parlamentare, nonché la successiva deliberazione adottata nella seduta n. 29 del 22 dicembre 2020,

DECRETA

ART. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 23 posti di Assistente parlamentare di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera degli Assistenti parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. E' sempre in facoltà dell'Amministrazione adibire il personale così assunto a tutti i Servizi ed Uffici dell'Assemblea.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:
 - a) siano cittadini italiani ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) abbiano un'età non inferiore ai diciotto anni e non superiore al compimento di quarantuno anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del quarantunesimo

**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA****IL PRESIDENTE**

anno. Tale limite massimo non potrà essere superato in nessun caso neppure in quelli previsti dall'art. 2, comma 1, n. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni.

c) siano in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado con giudizio pari ad ottimo, ovvero, con votazione pari a 10/10. Qualora il diploma di istruzione secondaria di primo grado sia stato conseguito all'estero, esso è considerato valido titolo di partecipazione ove sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di primo grado di durata triennale. Il provvedimento di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare a quale votazione prevista per il diploma di istruzione secondaria equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero. Si prescinde dal giudizio o dalla votazione richiesta per i candidati che siano in possesso di diploma d'istruzione secondaria di secondo grado (ivi compreso quello conseguito all'estero e dichiarato equipollente dall'autorità italiana competente);

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego relativa alle specifiche mansioni professionali (di vigilanza, tecniche e manuali) dell'Assistente parlamentare previste dall'articolo 27 del Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS;

e) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici.

2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio agli effetti della graduatoria debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso. Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

ART. 3*Domanda di partecipazione*

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta, a pena di irricevibilità, esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito modulo disponibile nella sezione concorsi del sito dell'Assemblea regionale siciliana, www.ars.sicilia.it, entro la data di scadenza indicata al comma 2. L'accesso alla procedura di compilazione della domanda di partecipazione al concorso avviene mediante le credenziali che saranno rilasciate in fase di registrazione. A tal fine, i candidati devono possedere ed indicare un indirizzo univoco e individuale di posta elettronica non certificata.
2. La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 12 (ora italiana) del trentunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi. Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12 (ora italiana) del primo giorno successivo non festivo.

**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA****IL PRESIDENTE**

3. Il sistema informatico certifica la data di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo. In caso di modifiche e integrazioni della domanda, entro i termini consentiti dal presente bando, il numero identificativo e la data di presentazione sono quelli assegnati al momento dell'ultima modifica. Alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
4. Dopo aver compilato la domanda, i candidati devono stampare la domanda stessa, sulla quale saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal sistema informatico e la data di presentazione; la domanda, debitamente firmata, deve essere consegnata il giorno della prima prova.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta a quella prevista ai precedenti commi.
6. A parziale copertura delle spese della procedura di concorso è richiesto il versamento di un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.
7. I candidati sono tenuti a comunicare a mezzo pec, all'indirizzo protocollo.ars@pcert.postecert.it, o con raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all'Assemblea Regionale Siciliana-Servizio del Personale - Palazzo dei Normanni, Piazza Parlamento n. 1, 90134 Palermo, le eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso successive alla scadenza dei termini per la presentazione, riportando il numero identificativo di ricezione attribuito alla stessa domanda.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
9. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale:
 - a) le generalità e la residenza;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - e) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
 - f) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il procedimento;
 - g) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego relativa alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente bando di concorso;
 - h) il titolo di studio posseduto e il giudizio o la votazione ottenuta, indicando – a pena di esclusione – qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, gli estremi identificativi della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - l) i titoli che diano diritto, a parità di punteggio, a preferenza nella formazione della graduatoria;

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**IL PRESIDENTE**

- m) le lingue – scelte tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo – nelle quali intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- n) gli estremi del documento di identità in corso di validità, allegandone copia.
10. Il candidato, qualora riconosciuto persona affetta da patologie limitatrici dell'autonomia – non incompatibili con l'idoneità fisica in relazione alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare – nella domanda presentata per via telematica dovrà fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario per la partecipazione alla prova preliminare e alle altre prove di concorso in relazione alla patologia posseduta, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle stesse, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia dovrà inoltre essere documentata mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, che ne specifichi la natura. La certificazione medica di cui al presente comma, rilasciata da apposita struttura del sistema sanitario nazionale o regionale, che specifichi gli elementi essenziali della patologia, deve essere trasmessa entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, a mezzo pec, all'indirizzo protocollo.ars@pcert.postecert.it o con raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all'Assemblea Regionale Siciliana-Servizio del Personale - Palazzo dei Normanni, Piazza Parlamento n. 1, 90134 Palermo. La presente disposizione si applica anche ai casi di patologia intervenuta successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della domanda.
11. I candidati devono altresì indicare l'indirizzo, anche di posta elettronica, al quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, nonché un recapito telefonico, ove posseduto.
12. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione dell'Assemblea per altri fini.
13. Nella domanda i candidati devono dichiarare: di essere consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del successivo articolo 18.

ART. 4*Commissione esaminatrice*

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi.
2. Con decreto del Presidente dell'Assemblea, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi, saranno nominati i membri esperti che interverranno nel corso delle prove orali, per gli esami di lingua straniera e per l'accertamento delle conoscenze informatiche, e che parteciperanno soltanto alle sedute in cui avranno luogo le predette prove.
3. La Commissione disporrà le prove d'esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove orali; stabilirà la graduatoria di merito dei candidati.

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**IL PRESIDENTE****ART. 5***Irricevibilità delle domande*

1. Sono irricevibili e pertanto non sono prese in considerazione: le domande non prodotte secondo la procedura telematica ed entro i termini di cui all'articolo 3.

ART. 6*Cause di esclusione dal concorso*

1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
 - a) che non siano cittadini italiani ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) che non siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza, rilasciate dalle competenti autorità italiane, dei titoli di studio conseguiti all'estero da cui deve risultare, altresì, a quale dei giudizi o delle votazioni previste per il suddetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
 - e) che abbiano un'età inferiore a diciotto anni o superiore al compimento di quarantuno anni;
 - f) che non abbiano l'idoneità fisica all'impiego relativa alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente bando di concorso;
 - g) che non abbiano indicato nella domanda gli estremi identificativi delle prescritte dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
 - h) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - l) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei diritti civili e politici;
 - m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso dell'idoneità fisica all'impiego relativa alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente bando di concorso.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte dal bando, possono integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano prodotte in via telematica ai sensi dell'articolo 3, entro le ore 12 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi.
4. Oltre la data di scadenza del suddetto termine, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte.
5. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana può disporre l'esclusione dei

REPUBBLICA ITALIANA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per l'invio delle domande di partecipazione.

ART. 7

Diario della prova preselettiva

1. I candidati sono chiamati a sostenere una prova preliminare preselettiva i cui quesiti sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice, reso pubblico con le modalità di cui al successivo comma 3, non oltre il ventesimo giorno precedente la data di inizio della prova preliminare.
2. Per l'espletamento della suddetta prova l'Amministrazione si avvale di procedure automatizzate che possono essere affidate ad enti o società specializzate.
3. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi sarà data comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nello stesso avviso saranno date comunicazioni in merito alla pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel sito internet della Assemblea regionale siciliana all'indirizzo <http://www.ars.sicilia.it> ed alle modalità di svolgimento della prova preselettiva. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Nella medesima Gazzetta Ufficiale sarà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla prova preselettiva. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o più sessioni di esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilirà la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 8

Prova preselettiva

1. La prova preselettiva consiste in 50 quesiti attitudinali a risposta multipla. I predetti quesiti sono in numero di 20 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo), in numero di 20 di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale, ragionamento critico-verbale) e in numero di 10 volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese in un grado non inferiore al livello di competenza B1 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" (CEFR).
2. Per la predetta prova preliminare i candidati hanno a disposizione sessanta minuti.
3. Per lo svolgimento della prova preliminare i candidati non possono introdurre nella sala di esame codici commentati, testi, tavole o appunti di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie. Non è consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso.
4. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e la domanda prodotta ai sensi dell'articolo 3 debitamente firmata.



**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

IL PRESIDENTE

5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova preselettiva di cui al precedente comma comporta l'esclusione automatica dal concorso.
6. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.

ART. 9

Valutazione della prova preselettiva

1. La correzione della prova preselettiva è effettuata, alla presenza della Commissione esaminatrice, attraverso procedimenti automatizzati.
2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla formazione del voto finale di merito, viene determinato con le seguenti modalità:
 - attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
 - sottrazione di 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima;
 - sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
3. All'esito della correzione della prova preselettiva sarà compilata la graduatoria, secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati.
4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati entro il 400° posto. Sono comunque ammessi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria.
5. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi sarà data comunicazione della pubblicazione nel sito internet della Assemblea regionale siciliana all'indirizzo <http://www.ars.sicilia.it> dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. Nella stessa Gazzetta Ufficiale sarà data comunicazione della pubblicazione della sede e del diario delle prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

ART. 10

Prove d'esame

1. Le prove d'esame, che avranno luogo a Palermo, sono così articolate:
 - a) tre prove scritte;
 - b) prove orali e tecniche.

ART. 11

Diario delle prove scritte

1. Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle prove scritte, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per sostenere le suddette prove, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi, muniti:
 - a) del documento legale di identità in corso di validità;
 - b) della domanda di partecipazione prodotta ai sensi dell'articolo 3 debitamente firmata.

ART. 12

Diario delle prove orali e tecniche

1. La comunicazione del diario delle prove successive alle prove scritte avviene secondo le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche nel sito internet dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Tutte le comunicazioni – sia a mezzo di affissione o pubblicazione – assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 13

Prove scritte

1. Le prove scritte sono:
 - a) quesiti a risposta breve sulla storia d'Italia e sulla storia della Sicilia dal 1860 ad oggi e sull'ordinamento costituzionale dello Stato e della Regione con particolare riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Assemblea regionale siciliana;
 - b) quesiti a risposta breve concernenti il primo soccorso e la sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio ai sensi del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) traduzione di un testo dalla lingua inglese – con livello di competenza B1 di cui al “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue” (CEFR) – alla lingua italiana, senza l'ausilio del vocabolario.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove di cui al comma 1 il candidato avrà a disposizione 2 ore.

2. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame codici commentati, testi, tavole o appunti di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. La Commissione esaminatrice può eventualmente disporre che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso.

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**IL PRESIDENTE**

3. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna singola prova.

ART. 14*Prove orali e tecniche*

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
 - a) elementi di storia d'Italia dal 1860 ad oggi, anche con riferimento alla storia della Sicilia;
 - b) elementi concernenti l'ordinamento costituzionale dello Stato e delle Regioni, con particolare riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Assemblea regionale siciliana;
 - c) lettura e traduzione di un brano scritto nella lingua inglese, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione, con livello di competenza B1 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" (CEFR);
 - d) accertamento della capacità di utilizzo di personal computer per la elaborazione e lo scambio di documenti tendente ad accertare la conoscenza di programmi di gestione di posta elettronica, di videoscrittura (Microsoft Word) e foglio di calcolo (Excel).
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna materia.
3. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o più prove facoltative di lingua straniera, scelta tra le seguenti: francese, tedesco e spagnolo.
4. Fermo restando quanto prescritto dal comma 2 in ordine al punteggio minimo richiesto per il superamento dell'esame orale, ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera è valutata per non più di 0,40 punti, fino ad un punteggio massimo conseguibile di 1 punto.

ART. 15*Graduatoria finale*

1. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte (a) e quello medio delle materie dell'esame orale (b) sommato al punteggio conseguito nella prova orale facoltativa di lingua straniera (c), secondo la seguente formula esplicativa:
$$\frac{a+b+c}{2}$$
2. Il punteggio totale così risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto del candidato nella graduatoria.
3. Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IL PRESIDENTE

pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il termine di 15 giorni successivi alla conclusione delle prove orali e tecniche.

ART. 16

Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti sanitari con particolare riferimento alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente bando di concorso.

ART. 17

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza. In tal caso l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni anche penali previste dall'articolo 76 del citato DPR n. 445/2000.
2. I vincitori saranno immessi nel ruolo del personale dell'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito della carriera degli Assistenti parlamentari, secondo l'ordine risultante dal punteggio conseguito nella graduatoria, una volta espletati gli accertamenti sanitari. In caso di parità di punteggio tra vincitori del concorso, ai fini dell'immissione in ruolo, saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.
3. I vincitori saranno sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'ARS, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno del trattamento economico stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
4. Qualora, durante il periodo di due anni dalla data di assunzione dei vincitori, si rendessero vacanti posti nella carriera degli Assistenti parlamentari, i concorrenti dichiarati idonei potranno essere chiamati, secondo l'ordine della graduatoria, a ricoprire le suddette vacanze.

ART. 18

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale -Ufficio del trattamento giuridico ed economico e del reclutamento e per l'amministrazione, la valutazione e

**REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA****IL PRESIDENTE**

la formazione - dell'Assemblea regionale siciliana ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

2. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Assemblea regionale siciliana.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta all'Assemblea regionale siciliana, all'indirizzo di posta elettronica protocollo.ars@pcert.postecert.it.

ART. 19*Informazioni*

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito Internet dell'Assemblea regionale siciliana (www.ars.sicilia.it), sezione concorsi.

PALERMO, 12.01.2021

F.to On.le Giovanni MICCICHE'